

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1999, N. 411, RE-  
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIA-  
MENTO DEGLI ONERI DI PARTE CORRENTE DEL  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (6545)**

**(A.C. 6545 - sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. In attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, è autorizzato a carico dello Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali, maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con

le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, tenuto conto delle somme assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 450 del 1998.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni le somme spettanti ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati per l'anno 1999 in lire 3.000 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1999, N. 391, RE-  
CANTE DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE DELLE  
NORME SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI  
PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLA-  
ZIONI AL CODICE DELLA STRADA (6522)**

**(A.C. 6522 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

1. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, recante disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 6522 - sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accerta-

mento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

*2-ter.* Al comma 9-*bis* dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "all'articolo 142, comma 6", sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 200, comma 2-*bis*".

*2-quater.* All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* La contestazione può essere successiva quando l'accertamento della violazione viene eseguito, anche senza la contestuale presenza degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, a mezzo delle apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno" »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni" ».

**(A.C. 6522 – sezione 3)**

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Sopprimerlo.*

**Dis. 1. 1.** Ciapusci, Ascierito.

*Sopprimere il comma 1.*

**Dis. 1. 2.** Ciapusci.

*Sopprimere il comma 2.*

**Dis. 1. 3.** Ciapusci.

**(A.C. 6522 – sezione 4)**

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1

*Sopprimerlo.*

**1. 40.** Mammola.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*1. 27.** Ciapusci, Ascierito.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*1. 41.** Mammola.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Il comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 è sostituito dal seguente:

132. I comuni hanno la facoltà di conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta esclusivamente a dipendenti comunali che abbiano seguito un corso di formazione specificamente mirato alla conoscenza delle norme che regolano il codice della strada. In ogni caso la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio è riservata alla competenza dei pubblici ufficiali degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori delle aree riservate alla sosta assegnate dai comuni in concessione possono comunque

esercitare le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi i rimborsi delle spese e delle penali.

**1. 42.** Mammola.

*Al comma 1, premettere le parole:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1. 48.** Mammola.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* I commi 132 e 133 *fino a:* ivi previste, comprende *con le seguenti:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni, previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di prevenzione e accertamento delle violazioni comprendono.

**1. 47.** Mammola.

*Al comma 1, sostituire le parole:* si interpretano *con le seguenti:* devono interpretarsi.

**1. 1.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il conferimento *con le seguenti:* l'attribuzione.

**1. 2.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola:* funzioni *con la seguente:* attività.

**1. 3.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola:* accertamento *con la seguente:* contestazione.

**1. 4.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* ivi previste *fino alla fine del comma con le seguenti:* riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento, attribuisce esclusivamente ai sensi del comma 2, lettera b), e comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che provvedono alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

**1. 24.** Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ivi previste *con le seguenti:* riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento.

**1. 5.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola:* previste *con la seguente:* disciplinate.

**1. 6.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola:* previste *con la seguente:* stabilite.

**1. 7.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1 sostituire la parola:* comprende *con le seguenti:* attribuisce esclusivamente.

**1. 8.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola:* comprende *con la seguente:* ricomprende.

**1. 9.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *con le seguenti:* ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**1. 10.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: i poteri con le seguenti: l'obbligo.*

**1. 11.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: contestazione con le seguenti: segnalazione orale.*

**1. 12.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché di fino alla fine del comma.*

**1. 44.** Mammola.

*Al comma 1, sostituire le parole: nonché di con le seguenti: agli organi di polizia indicati al comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, che provvedono alla.*

**1. 13.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: redazione con la seguente: scrittura.*

**1. 14.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: verbale con la seguente: documento.*

**1. 15.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile con le seguenti: ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.*

**1. 16.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'efficacia con le seguenti: gli effetti.*

**1. 17.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche nelle aree o strade oggetto di affidamento del servizio di gestione della sosta.*

**1. 31.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque nulli gli accertamenti eseguiti dal personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1999 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; i comuni non sono comunque tenuti alla ripetizione delle ammende che siano state pagate.*

**1. 45.** Mammola.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque nulli gli accertamenti eseguiti dal personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1999 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

**1. 43.** Mammola.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 28.** Ciapusci.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 49.** Mammola.

*Al comma 2, sopprimere le parole: Al personale di cui al comma 132 ed.*

**1. 50.** Mammola.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Al personale con le seguenti: Ai soggetti.

**1. 18.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* può essere conferita anche con le seguenti: in nessun caso può essere conferita.

**1. 51.** Mammola.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* conferita fino a: rimozione dei veicoli con le seguenti: conferito anche l'obbligo di richiedere la rimozione dei veicoli, agli organi di polizia indicati al comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, solo.

**1. 25.** Galeazzi.

*Al comma 2, sostituire la parola:* conferita con la seguente: attribuita.

**1. 19.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 2, sostituire la parola:* conferita con la seguente: delegata.

**1. 20.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 2, sostituire la parola:* conferita con la seguente: assegnata.

**1. 21.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 2, sostituire la parola:* conferita con la seguente: data.

**1. 22.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* disporre la rimozione fino alla fine del comma con le seguenti: richiedere agli organi comunali competenti gli interventi

previsti dal codice della strada in materia di rimozione dei veicoli che riducono l'accesso ai parcheggi a pagamento.

**1. 52.** Mammola.

*Al comma 2, sostituire la parola:* disporre con la seguente: ordinare.

**1. 23.** Savarese, Galeazzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del conferimento degli incarichi è prescritto il superamento di un corso secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno.

**1. 53.** Mammola.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**\*1. 54.** Mammola.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**\*1. 74.** Ciapucci.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore nei cui programmi sia previsto l'insegnamento del diritto;

b) superamento di un corso vigente sul codice della strada;

c) assenza di precedenti penali;

d) assenza di procedimenti penali in corso.

**1. 58.** Mammola.

*Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:*

*2-bis* Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, è prescritto il possesso dei medesimi requisiti prescritti per l'accesso ai concorsi per l'ammissione alla Polizia di Stato, nonché il superamento di un corso i cui programmi e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

**1. 57.** Mammola.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, è prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore nei cui programmi sia previsto l'insegnamento del diritto o la laurea in giurisprudenza.

**1. 56.** Mammola.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte solo da personale, nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di procedimenti o pendenze penali nell'ambito delle categorie indicate dal comma 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

**1. 55.** Mammola.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del

presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente da personale, nominativamente designato dal sindaco, che abbia superato un corso di formazione, specificamente mirato alla prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada, i cui programmi di insegnamento vengono stabiliti con decreto interministeriale dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

**1. 60.** Mammola.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolti solo da personale, nominativamente designato dal sindaco, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai concorsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato.

**1. 62.** Mammola.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di procedimenti o pendenze penali nell'am-

bito delle categorie indicate dal comma 132 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

**1. 59.** Mammola.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente da personale, nominativamente designato dal sindaco, che abbia superato un corso di formazione, specificamente mirato alla prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada, i cui programmi di insegnamento vengono stabiliti con decreto interministeriale dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

**1. 61.** Mammola.

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il suddetto personale è comunque scelto tra coloro che abbiano assolto agli obblighi scolastici ed abbiano conseguito la patente di guida categoria B, in territorio italiano.

**1. 37.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*02-ter.* A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quali condizioni ulteriori per il conferimento delle funzioni di cui al comma *2-bis*, limitatamente a quelle previste dal comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è prescritto

il previo accertamento dei requisiti morali richiesti per l'accesso ai pubblici uffici nonché la frequenza di un corso formativo, che prevede il rilascio di apposita abilitazione, con il quale sono impartite nozioni tecniche e giuridiche nonché comportamentali e relazionali, inerenti le mansioni da svolgere. Per il conferimento delle funzioni di cui al presente comma è comunque richiesto l'assolvimento degli obblighi scolastici.

**1. 33.** *(nuova formulazione)* Bosco, Chincarini, Caparini.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*02-ter.* Quale condizione per il conferimento delle funzioni di cui al comma *2-bis*, i comuni dovranno, negli ordinamenti degli uffici o dei comandi dai quali dipende la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio così come individuati dall'articolo 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedere sia la verifica dei requisiti morali richiesti per l'accesso ai pubblici uffici sia la frequenza con esito positivo di apposito corso formativo, selettivo, che preveda il rilascio di apposita abilitazione, durante il quale vengano impartite sia nozioni tecnico-giuridiche sia comportamentali-relazionali, inerenti le mansioni da svolgere. In ogni caso tra i requisiti minimi è previsto l'assolvimento degli obblighi scolastici ed il possesso della patente di guida, categoria B.

**1. 32.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Sopprimere i commi 2-ter e 2-quater.*

**1. 35.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**\*1. 36.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**\*1. 63.** Mammola.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**\*1. 75.** Ciapusci.

*Sopprimere il comma 2-quater.*

**\*\*1. 34.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Sopprimere il comma 2-quater.*

**\*\*1. 76.** Ciapusci.

*Al comma 2-quater, capoverso, sostituire le parole:* quando l'accertamento della violazione viene eseguito *con le seguenti:* ma eseguita entro il termine perentorio di quarantacinque giorni quando l'accertamento della violazione viene effettuato.

**1. 65.** Mammola.

*Al comma 2-quater, capoverso, sostituire le parole:* anche senza la *con la seguente,* alla.

**1. 38.** Bosco, Chincarini, Caparini.

*Al comma 2-quater, capoverso, sostituire le parole da:* delle apposite apparecchiature *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno. La notifica della contestazione di violazione delle norme del codice della strada rilevata dal personale di cui al presente articolo deve indicare le generalità e le funzioni del pubblico ufficiale che compila l'atto di contestazione e

deve indicare le modalità con le quali si perviene all'accertamento dell'infrazione.

**1. 64.** Mammola.

*Al comma 2-quater, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La sospensione della patente per le infrazioni accertate con gli strumenti di cui al presente comma non può essere inflitta in base alla presunzione che l'infrazione stessa sia stata commessa dal proprietario del veicolo.

**1. 66.** Mammola.

*Al comma 2-quater, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini della sospensione della patente per le infrazioni accertate con gli strumenti di cui al presente comma la responsabilità non può in nessun caso essere attribuita in via presuntiva.

**1. 67.** Mammola.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 29.** Ciapusci.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 68.** Mammola.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il termine indicato dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni solo in casi di comprovate cause ostative al rispetto del termine ordinario.

**1. 26.** Galeazzi.

*Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.*

**1. 69.** Mammola.

*Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.*

**1. 70.** Mammola.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

*3-bis.* I proventi derivanti dalle multe ed ammende effettuate dagli ausiliari volontari del traffico confluiscono al bilancio regionale e verranno utilizzati esclusiva-

mente per l'istruzione sul codice della strada alla prevenzione ed alla sicurezza del traffico.

**1. 72.** Ciapusci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* I proventi derivanti dalle multe ed ammende effettuate con rilevazione automatizzata confluiscono al bilancio regionale e verranno utilizzati esclusivamente per l'istruzione sul codice della strada alla prevenzione ed alla sicurezza del traffico.

**1. 73.** Ciapusci, Anghinoni.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1999 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5619-B)**

**(A.C. 5619-B — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO ED ANNESSI ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

ALLEGATO A  
*(Articolo 1, comma 1)*

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,

che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della li-

bertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari

ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

ALLEGATO B  
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi — seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

**(A.C. 5619-B — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

*b)* per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

*c)* salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o

regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

**(A.C. 5619-B – sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO ED ANNESSO ALLEGATO C**

**ART. 3.**

*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C  
*(Articolo 3)*

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

**(A.C. 5619-B — sezione 4)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acqui-

sisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1999 con le seguenti: 31 luglio 1999.*

**5. 1. Governo.**

**(A.C. 5619-B — sezione 5)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3